

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI VICENZA**

Ufficio: Agricoltura - Industria - Ambiente -

22/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE 2

“INFORMAZIONE ED AFFARI ECONOMICI” N. 4

**OGGETTO : CONTRIBUTO AI CONSORZI FIDI E ALLE COOPERATIVE
DI GARANZIA FIDI SU STANZIAMENTO 2013: CONFIDI
AMMESSI ED ESCLUSI.**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTI i provvedimenti della Giunta camerale n. 125 del 6 marzo 1995, n. 265 del 12 maggio 1995, n. 156 del 22 marzo 1999, n. 16 del 24 gennaio 2000, n. 28 del 29 gennaio 2001, n. 3 del 13.01.2004, con i quali vengono attribuite specifiche competenze alla dirigenza e viene effettuata la ripartizione dei compiti tra gli organi istituzionali camerali e la dirigenza;

VISTA la determinazione del Segretario Generale, n. 146 del 21 dicembre 2012, con cui si è provveduto all'assegnazione ai dirigenti della competenza all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale anno 2013;

CONSTATATO che, sulla base delle ripartizioni di competenze stabilite con i summenzionati provvedimenti, la competenza per tale determinazione spetta al dirigente del settore secondo;

VISTO il «Regolamento di contribuzione camerale a soggetti che esercitano attività di garanzia del credito bancario o assimilato» (di seguito il Regolamento), approvato con delibera della Giunta camerale n. 394 del 29 settembre, modificato con delibere n. 11 del 26 aprile 2011, n. 23 del 6 dicembre 2011 e n. 22 del 29 novembre 2012 del Consiglio camerale;

VISTA la determinazione n. 39 del 3 agosto 2012 del Dirigente del Settore 2°, con cui sono state definite le procedure applicative del Regolamento, come previsto all'art. 4 del Regolamento, le modalità di presentazione della domanda e il relativo modulo da presentare;

CONSIDERATO che secondo il Regolamento possono beneficiare dei contributi gli Organismi di garanzia fidi che esercitano attività di garanzia del credito alle imprese che

operano con almeno un'unità locale nella provincia di Vicenza e che secondo l'art. 2 presentino i seguenti requisiti:

- siano costituiti nella forma di consorzio con attività esterna, o di società cooperativa, o di società consortile per azioni o a responsabilità limitata;
- siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale (tra gli altri elementi capitale sociale o fondo consortile di 100 mila € e patrimonio netto di 250 mila euro, calcolato in base alle indicazioni del D.L. n. 269/2003 conv. in Legge 24/11/2003 n. 326);
- risulti dal loro statuto che al loro finanziamento concorrono le imprese socie e non vi sono discriminazioni nell'ammissione alla compagine sociale, diverse da quelle dell'appartenenza al settore imprenditoriale al quale è rivolta la loro attività;

CONSIDERATO l'art. 3 del Regolamento che stabiliva, al termine della presentazione della domanda di contribuzione, ossia il 31 ottobre 2012, i seguenti obblighi degli Organismi di garanzia fidi:

- « a) garantire finanziamenti a imprese che operano nella provincia di Vicenza, in misura non inferiore a quella annualmente determinata dalla Giunta;
- b) conferire a una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob l'incarico di certificare il bilancio e asseverare i dati comunicati dall'Organismo di garanzia fidi alla Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 7;
- c) sottoscrivere la Convenzione riguardante i contributi camerali della Camera di Commercio agli Organismi di garanzia fidi relativa al rispetto della normativa comunitaria»;

TENUTO CONTO che, in base a quanto disciplinato dal Regolamento vigente all'art. 4, le domande di contributo, complete della documentazione richiesta dalla Determinazione n. 39 del 3 agosto 2012 del Dirigente del Settore 2° devono essere presentate alla Camera di Commercio entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012 e secondo le procedure applicative ivi determinate e che qui si intendono richiamate;

CONSIDERATO che l'art. 5 del Regolamento stabilisce che «con provvedimento dirigenziale da adottare entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferiscono i contributi di cui al presente regolamento stanziati sul bilancio di previsione e subordinatamente all'approvazione dello stanziamento da parte del Consiglio, è determinata l'ammissione a contributo degli Organismi di garanzia fidi che dalla verifica della documentazione

presentata allegata alla domanda di cui all'art. 4 risultano avere tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento»;

VERIFICATO che CREDITAGRITALIA SOC. COOP. P.A., NEAFIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, APIVENETO FIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa, Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Società Cooperativa, Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Agno Chiampo, ARTIGIANFIDI VICENZA Società Cooperativa, SVILUPPO ARTIGIANO Società Consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, BRENTAFIDI BASSANO-PADOVA Società Cooperativa, TERFIDI VENETO Società Cooperativa, ITALIA COMFIDI soc. consortile a r.l.:

- hanno presentato domanda entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012;
- sono iscritti negli elenchi degli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB), così come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141;
- sono in regola con il pagamento del diritto annuale alla CCIAA di Vicenza;
- hanno dichiarato che i contributi erogati dalla CCIAA garantiscono il credito a imprese aventi sede legale e/o unità operativa nella sola provincia di Vicenza;
- sono costituiti nella forma di consorzio con attività esterna o di società cooperativa o di società consortile per azioni o a responsabilità limitata;
- dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale, verificati per quanto attiene il capitale sociale/fondo consortile (ammontare minimo € 100 mila) e il patrimonio netto (ammontare minimo €250 mila);

CONSIDERATO che in base a quanto disciplinato all'art. 3 lett. a) del Regolamento finora la Giunta camerale non ha determinato una misura annuale minima di garanzie di finanziamenti a imprese che operano nella provincia di Vicenza per partecipare alla contribuzione a soggetti che esercitano attività di garanzia del credito bancario o assimilato;

RITENUTO OPPORTUNO verificare le disposizioni degli statuti degli Organismi di garanzia fidi in merito al rispetto di quanto richiesto al punto c) dell'art. 2, in modo particolare l'assenza di discriminazioni nell'ammissione alla compagine sociale, diverse da quelle dell'appartenenza al settore imprenditoriale al quale è rivolta la loro attività;

ESAMINATE le disposizioni specifiche degli statuti degli Organismi di garanzia fidi che hanno presentato domanda di contributo 2013;

CONSIDERATO che dalla lettura degli statuti è emerso che i seguenti Organismi di garanzia fidi rispettano l'assenza di discriminazione nell'ammissione alla compagine sociale, diverse da quelle dell'appartenenza al settore imprenditoriale al quale è rivolta la loro attività: CREDITAGRITALIA SOC. COOP. P.A., NEAFIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, APIVENETO FIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa, Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Agno Chiampo, ARTIGIANFIDI VICENZA Società Cooperativa, SVILUPPO ARTIGIANO Società Consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, BRENTAFIDI BASSANO-PADOVA Società Cooperativa, TERFIDI VENETO Società Cooperativa, ITALIA COMFIDI soc. consortile a r.l.;

CONSIDERATO l'articolo 4 lett. e) dello Statuto del Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Società Cooperativa che recita testualmente « Nel quadro inoltre delle finalità previste dal presente statuto il Consorzio provvederà: omissis

e) alla prestazione di garanzie a favore delle imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge nonché alle piccole e medie imprese, comprese le microimprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, *aderenti ai Confidi soci del Consorzio*»;

CONSIDERATO l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Società Cooperativa che recita testualmente «Possono essere *soci del Consorzio i Confidi di primo grado aventi sede legale nel Veneto* costituiti da imprese artigiane sia individuali che in forma societaria, anche cooperativa e consortile, iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443, anche se comprendenti piccole e medie imprese, comprese le microimprese.....omissis»

RITENUTO pertanto che dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 dello Statuto del Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Società Cooperativa risulti la discriminazione nell'ammissione alla compagine sociale, diversa da quella dell'appartenenza al settore imprenditoriale al quale è rivolta la sua attività (nel caso specifico l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane) per i seguenti motivi:

- l'ammissione alla prestazione di garanzie a favore delle imprese artigiane è condizionata alla preventiva iscrizione delle imprese ai confidi soci del Consorzio;

- tra i requisiti dei soci vi è la presenza di un vincolo geografico selettivo, legato all'operatività dei confidi soci, ammessi solo se aventi sede legale nel Veneto, condizione incompatibile con il principio della libertà di stabilimento derivante dalla normativa comunitaria e con la Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che il Regolamento, all'art. 3 lett. b), stabiliva alla data del 31 ottobre 2012 (termine perentorio di presentazione delle domande) che «Gli Organismi di garanzia fidi indicati all'articolo 1 assumono i seguenti obblighi: omissis di conferire a una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob l'incarico di certificare il bilancio e di asseverare i dati comunicati dall'Organismo di garanzia fidi alla Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 7 omissis.....»;

TENUTO CONTO che l'art. 8 del Regolamento prevede che «Gli Organismi di garanzia fidi il cui bilancio dell'esercizio 2010 non è certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob possono conferire l'incarico di cui alla lettera b) dell'articolo 3 con riferimento al bilancio dell'esercizio 2012 o dell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'incarico di certificazione già conferito....omissis»;

CONSIDERATO che l'integrazione all'art. 8 del Regolamento «*o dell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'incarico di certificazione già conferito*» è stata disposta con deliberazione n. 26 del 6 dicembre 2011 del Consiglio camerale per consentire a tutti i confidi che avevano già in corso un incarico pluriennale di revisione legale di mantenerlo fino a scadenza, onde evitare duplicazione dei costi;

TENUTO CONTO di quanto stabilito con determinazione n. 39 del 3 agosto 2012 del Dirigente del settore 2^a con cui è stato ritenuto ammissibile che tutti gli Organismi di garanzia fidi che alla data del 6 dicembre 2011 (data di approvazione della modifica del Regolamento da parte del Consiglio camerale) avevano già conferito l'incarico a una società di revisione, ancorché non iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob, possono partecipare all'erogazione del contributo camerale da stanziare appositamente nel bilancio di previsione 2013 e relativo all'attività camerale 2012 del confidi;

CONSIDERATO che il 13 settembre 2012 è entrato in vigore il “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” e che a decorrere

da tale data cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili;

TENUTO CONTO che nel Registro unico dei revisori legali transitano gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992 e all'albo speciale delle società di revisione di cui al decreto legislativo n. 58/1998 (cioè iscritte all'albo speciale tenuto dalla Consob);

CONSIDERATO l'obbligo alla data del 31 ottobre 2012 di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del Regolamento "di conferire a una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob l'incarico di certificare il bilancio e di asseverare i dati comunicati dall'Organismo di garanzia fidi alla Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 7";

TENUTO CONTO che fin dalla sua introduzione il requisito posto dal Regolamento ha avuto l'obiettivo di consentire il controllo sul bilancio e sui dati oggetto di dichiarazione da parte di un soggetto esterno attuando in toto una separazione tra l'organo di vigilanza (collegio sindacale) e il soggetto cui è affidata la revisione legale;

RITENUTO che per effetto del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in GU n. 201 del 29 agosto 2012 e in vigore dal 13 settembre 2012 (norma superiore rispetto alla lex specialis disciplinata dal Regolamento e sopravvenuta prima della scadenza del bando (31 ottobre 2012) l'obbligo di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del Regolamento è assolto in presenza di conferimento dell'incarico anziché a una società di revisione iscritta all'Albo tenuto dalla Consob a una società di revisione iscritta nel Registro unico dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 22 del 29 novembre il Consiglio camerale ha adeguato il Regolamento alla normativa superiore sopravvenuta e che la lettera b) dell'art. 3 del Regolamento è stata modificata in « di conferire a una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali l'incarico di certificare il bilancio e di asseverare i dati comunicati dall'Organismo di garanzia fidi alla Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 7»;

TENUTO CONTO che l'incarico di certificazione alla società di revisione legale deve essere stato conferito con riferimento al bilancio dell'esercizio 2012, indipendentemente dalla data di conferma dell'incarico;

RITENUTO pertanto di ammettere le domande di contributo 2013 degli Organismi di garanzia fidi che abbiano conferito l'incarico di certificazione del bilancio dell'esercizio 2012 a una società di revisione legale iscritta al Registro dei revisori legali (nel quale transitano automaticamente gli iscritti al Registro dei revisori contabili e le società di revisione iscritte all'albo speciale tenuto dalla Consob dalla data del 13 settembre 2012, secondo quanto disposto con D.M. n. 145 del 20 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in GU n. 201 del 29 agosto 2012);

VERIFICATO il possesso da parte dei seguenti confidi del requisito di conferimento dell'incarico a una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob o a una società di revisione, ancorché non iscritta all'albo Consob nel caso in cui l'Organismo di garanzia fidi avesse già conferito l'incarico a una società di revisione alla data del 6 dicembre 2011 (data di approvazione della modifica del Regolamento da parte del Consiglio camerale): CREDITAGRITALIA SOC. COOP. P.A., NEAFIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, APIVENETO FIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa, ARTIGIANFIDI VICENZA Società Cooperativa, SVILUPPO ARTIGIANO Società Consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, BRENTAFIDI BASSANO-PADOVA Società Cooperativa, TERFIDI VENETO Società Cooperativa, ITALIA COMFIDI soc. consortile a r.l.;

VERIFICATA l'iscrizione delle società di revisione nel Registro dei revisori contabili e/o nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, transitati automaticamente nel Registro dei revisori legali a partire dal 13 settembre 2012, e il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio alle rispettive società di revisione con riferimento al bilancio dell'esercizio 2012 da parte di CREDITAGRITALIA SOC. COOP. P.A., NEAFIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, APIVENETO FIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa, ARTIGIANFIDI VICENZA Società Cooperativa, SVILUPPO ARTIGIANO Società Consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi, BRENTAFIDI BASSANO-PADOVA Società Cooperativa, TERFIDI VENETO Società Cooperativa, ITALIA COMFIDI soc. consortile a r.l.;

TENUTO CONTO che la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Agno Chiampo non ha conferito l'incarico di certificazione del bilancio 2012 a una società di revisione,

come dichiarato dal Presidente del medesimo Organismo di garanzia fidi nella domanda presentata (prot. n. 75255 del 31 ottobre 2012, dichiarando che i componenti del collegio sindacale sono revisori legali;

CONSIDERATO pertanto che la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Agno Chiampo non rispetta il requisito richiesto dal Regolamento dell'incarico di revisione legale a una società di revisione esterna;

RICORDATO che la Giunta camerale ha approvato con provvedimento n. 251 del 26 novembre 2009 la Convenzione in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia per adeguarsi alle prescrizioni introdotte dalla Commissione Europea con Comunicazione pubblicata in GUUE n. C 155/02 del 20 giugno 2008 e successiva rettifica pubblicata in GUUE n. C 244 del 25 settembre 2008 e per i confidi costituiti da imprese del settore agricolo anche quanto previsto dalla Decisione CE 62/01 e successive modifiche;

CONSIDERATO che tutti i Presidenti dei confidi che hanno già percepito contributi camerali hanno sottoscritto la Convenzione tipo relativa al rispetto della normativa comunitaria, come previsto alla lettera c) dell'art. 3 del Regolamento;

RILEVATO che il punto c) dell'art. 3 del Regolamento stabilisce che gli Organismi di garanzia fidi assumono l'obbligo di sottoscrivere la Convenzione riguardante i contributi camerali della Camera di Commercio agli Organismi di garanzia fidi relativa al rispetto della normativa comunitaria;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto chiedere la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente ai nuovi Organismi di garanzia fidi in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione alla partecipazione del contributo stanziato nel bilancio 2013 quale condizione sospensiva alla successiva liquidazione dell'eventuale contributo;

VISTA la delibera n. 21 del 29 novembre 2012 del Consiglio camerale con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e, in particolare, sono state iscritte le risorse attribuite ai Confidi per l'importo di € 1,2 milioni;

VISTO l'art. 6 del Regolamento vigente in merito alla attribuzione dei contributi camerali agli Organismi di garanzia fidi che stabilisce «...omissis... *I contributi stanziati sul bilancio di previsione di ogni anno per finanziare gli Organismi di garanzia fidi sono attribuiti ai settori Industria, Artigianato, Agricoltura e Commercio in misura proporzionale al numero dei consiglieri che risulta attribuito a ciascuno di essi nel decreto regionale di nomina del Consiglio in carica. A tal fine il consigliere che rappresenta il*

Turismo è attribuito al settore Commercio, il consigliere che rappresenta i Trasporti è attribuito al settore Artigianato e non si tiene conto degli altri consiglieri.

Quando più soggetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 1 di cui al presente regolamento operano all'interno dello stesso settore economico tra quelli indicati al comma precedente, l'attribuzione dei contributi assegnati a ciascun Organismo di garanzia fidi è fatta in misura proporzionale al valore residuo delle garanzie prestate da ciascun Organismo di garanzia fidi alle imprese indicate nello stesso art. 1 e risultanti in essere al termine dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo.

Gli Organismi di garanzia fidi che non hanno ricevuto contributi nell'anno 2010 e sono ammessi a contribuzione concorrono alla ripartizione dei contributi nell'ambito del settore produttivo nel quale sono inclusi in relazione al settore produttivo prevalente di appartenenza delle imprese i cui finanziamenti sono da essi garantiti.»;

TENUTO CONTO che Eurofidi Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa risulta essere l'unico nuovo Confidi ammesso al contributo e che sulla base di quanto sopra specificato e riportato nel modulo di domanda ha dichiarato di appartenere al settore Industria;

CONSIDERATO OPPORTUNO effettuare il controllo puntuale sulle imprese operanti nella provincia di Vicenza di cui Eurofidi Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa garantisce i finanziamenti, al fine di verificare l'appartenenza prevalente delle suddette imprese al settore Industria;

EMERSO che da tale verifica è risultato che il dato riflette le autodichiarazioni rilasciate da Eurofidi Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa;

TENUTO CONTO di quanto considerato in determina n. 39 del 3 agosto 2012 del Dirigente del Settore 2[^], ritenendo opportuno definire a priori i criteri di ripartizione, per ragioni di trasparenza, come previsto dalla L. 241/90, «*Considerato pertanto necessario definire il dato posto alla base del criterio di riparto settoriale, prima della rendicontazione degli elementi informativi, stabilita entro il 31 luglio di ogni anno dall'art. 7 del Regolamento*» e «*Ritenuto che per l'erogazione del contributo 2013 agli Organismi di garanzia fidi il riferimento al numero e alla composizione dei Consiglieri, così come stabilito nel decreto regionale di nomina del Consiglio in carica, vada riferito alla composizione definita con decreto della Giunta della Regione del Veneto n. 282 del 13 ottobre 2008, in quanto Consiglio ancora in carica al termine fissato per l'approvazione*

delle procedure applicative del Regolamento»;

ESAMINATA la ripartizione tra i consiglieri in base ai decreti del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 257 del 12 settembre 2008 e n. 282 del 13 ottobre 2008 di nomina del Consiglio camerale come sopra descritta e che risulta essere la seguente:

Settore	N° di consiglieri 2008-2013 attribuiti
Agricoltura	2
Industria	8
Artigianato e Trasporti	8
Commercio e Turismo	6

CONSIDERATO che, sulla base dell'attribuzione dei consiglieri sopra riportata, la ripartizione di 1,2 milioni di € tra i settori risulta essere la seguente:

Settore	Importo assegnato
Agricoltura	100.000 €
Industria	400.000 €
Artigianato	400.000 €
Commercio	300.000 €
Totale	1.200.000 €

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- di ammettere al contributo stanziato nel bilancio camerale 2013 per l'importo totale di € 1,2 milioni i seguenti confidi che garantiscono finanziamenti a imprese che operano nella provincia di Vicenza in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 e rispettosi degli obblighi fissati all'art. 3 del Regolamento e secondo quanto disposto con determinazione n. 39 del 3 agosto 2012 del Dirigente del Settore 2°, sulla base delle domande regolarmente presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012, in base alle considerazioni riportate in narrativa e che qui si intendono richiamate:

- CREDITAGRITALIA Soc. coop. p.a.;
- NEAFIDI Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi
- APIVENETO FIDI Società cooperativa di garanzia fidi
- EUROFIDI Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa
- ARTIGIANFIDI VICENZA Società Cooperativa
- SVILUPPO ARTIGIANO Società Consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi
- BRENTAFIDI BASSANO-PADOVA Società Cooperativa

- TERFIDI VICENZA Società Cooperativa
 - ITALIA COMFIDI soc. consortile a resp. limitata;
- di escludere dal contributo camerale stanziato nel bilancio camerale 2013 per le considerazioni riportate in narrativa e che qui si intendono richiamate i seguenti confidi:
- Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Società Cooperativa;
 - Società Cooperativa Artigiana di Garanzia Agno Chiampo;
- di ammettere l'Organismo di garanzia fidi Eurofidi Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa al contributo 2013 di cui al punto precedente, sottoponendo l'eventuale erogazione alla condizione sospensiva di sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 3 lett. c) del Regolamento;
- di consentire l'inserimento del confidi Eurofidi Società consortile di garanzia collettiva fidi scpa nel settore industria, per effetto della verifica del dato dichiarato come riportato in narrativa;
- di sottoporre all'approvazione della Giunta camerale l'ammontare dei contributi da liquidare agli Organismi di garanzia fidi, non appena i confidi elencati trasmetteranno i dati relativi all'operatività 2012 previsti dal regolamento entro il 31/7/2013, onde consentire l'assegnazione degli importi secondo i criteri di cui all'art. 6 del regolamento vigente;
- di inserire nella comunicazione ai confidi di ammissione al contributo 2013 i seguenti punti:
- 1) che i contributi camerali sono erogati esclusivamente per garantire finanziamenti a imprese che operano nella provincia di Vicenza, come stabilito al punto a) dell'art. 3 del Regolamento;
 - 2) che, qualora uno o più degli Organismi di garanzia fidi ammessi al contributo riferito all'operatività 2012 effettuassero operazioni di fusione con altri confidi, il contributo sarà erogato a favore del confidi risultante dalla predetta operazione di fusione;
 - 3) gli obblighi in carico ai singoli confidi percettori di contributi camerali, in particolar modo i vincoli di destinazione dei contributi camerali e degli eventuali utili realizzati su tali fondi agli organismi di garanzia fidi, unicamente per la prestazione di garanzie a favore delle imprese come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia e dalla Convenzione approvata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 251 del 26 novembre 2009, nonché l'obbligo di tenere una contabilità separata per le operazioni la

cui esecuzione è assistita da fondi camerale;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet camerale per ragioni di trasparenza e di massima informazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

(F.to Dr.ssa Elisabetta Boscolo)